



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: **Edilizia**

Sommario:	Canne fumarie. Permesso di costruire. Necessità.
Estremi del provvedimento:	C.G.A, SS.RR.,10/12/2013 n. 392/13 su ricorso straordinario 299.11.8
Massima	<p>L'installazione di una canna fumaria è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, lett. d), del DPR. n. 380/2001, quando risulta realizzata tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è dunque subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, lett. c), dello stesso cit. DPR, atteso che tali opere appaiono suscettibili di realizzare una trasformazione del tessuto edilizio ed urbanistico, anche se non consistono in opere murarie, in quanto comunque preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore.</p> <p>Tale regime può subire una deroga, allorquando per la presenza dell'edificio principale può ritenersi assorbito l'impatto determinato dal nuovo intervento sull'edificio preesistente, ovvero che l'alterazione dallo stesso determinata rispetto alla preesistente configurazione sia comunque di modesta proporzione.</p>
Note	Cfr. TAR Campania, Napoli, VIII n. 4005/2012 ;TAR Veneto, II, n. 1127/2009.

Redattore: MN

